



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con delibera di C.C. n. 48 del 28.11.2011



PREDISPOSIZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Ufficio Ambiente		



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 2 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Sommario

Premessa e ambito di applicazione.....	4
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	4
ART. 1 IL PATRIMONIO OGGETTO DI SALVAGUARDIA	4
ART. 2 ESCLUSIONE	5
CAPITOLO II - NORME GENERALI	5
ART. 3 ABBATTIMENTI	5
ART. 4 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON PIU' VEGETANTI.....	6
ART. 5 POTATURE.....	6
ART. 6 DANNEGGIAMENTI.....	7
ART. 7 NUOVI IMPIANTI	8
ART. 8 DISTANZE MINIME DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI.....	8
ART. 9 - DIFESA FITOSANITARIA	9
ART. 10 PUBBLICITA' SU AREE VERDI PUBBLICHE	9
CAPITOLO III - NORME NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI.....	9
ART. 11 INTERVENTI EDILIZI	9
ART. 12 PIANI PARTICOLAREGGIATI.....	10
ART. 13 NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE	11
ART. 14 NORME SUGLI SPAZI VERDI E LE UTENZE.....	11
ART. 15 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE	12
ART. 16 MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO	12
ART. 17 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO....	13
CAPITOLO IV - NORME SPECIFICHE	13
ART. 18 ALBERI MONUMENTALI	13
ART. 19 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE .	13
ART. 20 SIEPI, SIEPI ALBERATE.....	14
ART. 21 TUTORI VIVI DELLE PIANTATE.....	14
ART. 22 FOSSI, CANALI, CORSI D'ACQUA.....	14
ART. 23 LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE	15
CAPITOLO V - NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	15
ART. 24 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	15
ART. 25 INTERVENTI VIETATI.....	15
ART. 26 INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE	16



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 3 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 27 COMPORTAMENTI OBBLIGATORI.....	16
ART. 28 DEROGHE	16
CAPITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI.....	17
ART. 29 VIGILANZA.....	17
ART. 30 SANZIONI	17
ART. 31 NORME FINALE.....	17
ART. 32 EFFICACIA.....	17
APPENDICE 1 - TABELLA DELLE SANZIONI.....	18
APPENDICE 2 - ELENCO DELLE PIANTE AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA.....	19
APPENDICE 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	23
CODICE CIVILE approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 267	23
NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.Leg. del 30.4.1992 n. 285.....	26
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. del 16-12-1992 N. 495	28



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 4 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, il verde si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità della vita.

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde pubblico e privato su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 1 IL PATRIMONIO OGGETTO DI SALVAGUARDIA

In base al presente regolamento e sino alla redazione ed adozione di un censimento del patrimonio vegetale del territorio comunale sono oggetto di tutela e devono essere rigorosamente conservati i seguenti elementi vegetali:

- esemplari arborei singoli nonché riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità riportate nelle tavole degli strumenti urbanistici vigenti o comunque tutelati con apposito decreto regionale;
- esemplari arborei singoli, aventi a mt. 1,30 dal suolo, una circonferenza maggiore di 65 cm. facenti parte dell'elenco delle piante autoctone e naturalizzate contenuto all'appendice n. 2 del presente regolamento;
- filari alberati: elementi lineari costituiti da almeno tre esemplari arborei, che in genere seguono il tracciato di strade, strade carrarecce, canali, limiti di proprietà, segni morfologici individuabili sul terreno con sviluppo superiore a metri lineari 50;
- siepi e siepi alberate: elementi generalmente lineari, costituiti da uno strato molto denso di arbusti bassi, di diversi arbusti alti e di una vegetazione erbacea ai lati. Le siepi possono presentare anche più piani di vegetazione.
- vegetazione a corredo di rii, corsi d'acqua minori, canali, fossi riportati nella cartografia C.T.R. 1:5.000;
- gruppi arborei a valenza paesaggistica: raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in altri ambiti del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte che li caratterizzano non rientrano tra le aree boscate pur presentando comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
- alberi da frutto selvatici ciliegi, meli, peri, gelsi ecc..



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 5 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 2 ESCLUSIONE

Sono escluse dalla presente normativa gli alberi da frutto e le consociazioni vegetali appartenenti ad impianti produttivi (tipo pioppi ibridi, noci da taglio, ecc.) non costituenti patrimonio storico o culturale o ambientale, radicati intenzionalmente e dimostrabilmente a fini produttivi e riconducibili all'arboricoltura da frutto e da legno, ai frutteti e ai vigneti, anche familiari, nonché all'attività vivaistica.

CAPITOLO II - NORME GENERALI

ART. 3 ABBATTIMENTI

Chiunque intende abbattere elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 1 del presente regolamento) deve richiedere al Comune l'autorizzazione (così come prevista dall'art.67 del Regolamento Edilizio Comunale). La "*Domanda d'abbattimento*" è esclusa nel caso che gli abbattimenti degli alberi siano effettuati direttamente da interventi predisposti dall'Amministrazione Comunale.

L'abbattimento si ravvisa di norma solo nei seguenti casi:

- sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico;
- l'elemento vegetale determini situazione di pericolo per persone o cose, che non possono essere rimosse in altro modo o con spesa ammissibile;
- la presenza dell'elemento vegetativo induca condizioni di forte disagio o pericolo nella circolazione stradale o ciclo-pedonale o di sosta dei veicoli;
- sia difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica o vi sia un prevalente interesse pubblico che lo renda necessario;
- sia presentato un progetto di riqualificazione sulla complessiva area a verde o sia teso ad una ricostruzione organica degli assetti dei luoghi storicamente documentati attraverso un'analisi filologica,
- presentano gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate e economicamente sostenibili o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetica consona al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- presentino uno scarso vigore vegetativo in quanto giunti al temine biologico;
- provochino danni a strutture ed opere esistenti (pubbliche o private) a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta (i danni dovranno essere dimostrati con apposita documentazione);
- presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica.

Si ravvisa la straordinarietà all'abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 1 delle presenti norme) nel caso in cui per la realizzazione di un'opera edile privata non sussistono alternative (dimostrate dal progettista attraverso un'esauriente documentazione) che possono garantire il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori, nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 6 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Qualora la richiesta di abbattimento sia collegata ad un progetto edilizio dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 11 delle presenti norme.

Tutte le alberature abbattute devono essere sostituiti con specie arboree o arbustive privilegiando le essenze riportate nell'elenco allegato all'APPENDICE 2 del presente regolamento.

Qualora la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree pubbliche su richiesta dall'Amministrazione comunale.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

L'abbattimento di alberi, in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionato, come previsto nella allegata tabella al presente Regolamento (APPENDICE n. 1).

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, mentre quelli dettati da grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone o cose dovranno presentare al Comune secondo quanto previsto dall'art.67 del Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 4 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON PIU' VEGETANTI

Si rimanda alle norme previste dall'art. 67 del Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 5 POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà; in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Viene consentito di eseguire tagli più incisivi solamente su piante dei generi pioppo, gelsi, salici, nell'arte topiaria e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza attraverso, per esempio, la capitozzatura.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla potatura degli alberi si consiglia di rispettare per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza di cm 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Sulle piante esistenti allevate in forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 7 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

Sono esclusi dalla presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come disciplinato

ART. 6 DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono sanzionati come previsto nella allegata tabella (APPENDICE 1).

Sono considerati danneggiamenti i disturbi arrecati all'apparato radicale, nell'area denominata "Zona di Protezione dell'Albero (Z.P.A.)" per un raggio dal tronco, di:

- mt. 3 per gli alberi di Ia grandezza, (h. a pianta matura > 18 mt.)
- mt. 2 per gli alberi di IIa grandezza, (h. a pianta matura 12-18 mt.)
- mt. 1,5 per alberi di IIIa grandezza, (h. a pianta matura < 12 mt.)
- mt. 0,80 per le specie arbustive;

mediante:

- il depositare o il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, vernici, ecc.) è da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza
- usare in modo improprio i prodotti diserbanti
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura
- l'impermeabilizzazione di tutta la della superficie attorno al tronco;
- il riporto di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto
- l'asporto di terreno
- il depositi di materiali di qualsiasi tipo
- effettuare scavi di qualsiasi natura che compromettano seriamente gli apparati radicali.

Al seguito di accertamento della manomissione di un'alberatura con provvedimento amministrativo il Responsabile del Servizio Competente, ordina il ripristino alla proprietà e/o quando riconosciuto all'autore della manomissione.

Nel caso non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento, l'Amministrazione può procedere al ripristino delle alberature manomesse con proprio personale o attraverso ditta specializzata, con addebito delle spese al proprietario e/o quando riconosciuto all'autore e con recupero delle stesse a norma di legge.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 8 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 7 NUOVI IMPIANTI

Per un corretto ed armonioso sviluppo delle piante è fondamentale che sia valutato lo spazio, sia aereo che sotterraneo, di cui necessiterà nel tempo.

Costringere le piante in spazi inadeguati può portare a conseguenze gravi sia per la pianta stessa (malattie, deperimento, accorciamento del periodo di vita ecc.) che per le strutture ad esse troppo addossate (sconnessione di cordoli, sollevamento di pavimentazioni, inclinazione di pilastri ecc.). Questi effetti negativi impongono nel tempo di intervenire per "ridurre" il volume della pianta attraverso costose potature.

Nella collocazione dovranno tenersi in debito conto i corretti sestri di impianto (vedasi a fianco delle specie indicate nell'elenco allegato all'appendice 2 del presente regolamento l'area di incidenza ottimale e sesto di impianto ottimale) al fine di limitare la necessità di operare successive potature di contenimento delle chiome.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione nel territorio urbanizzato (così come definito dal PATI) qualora non ricadono negli ambiti di cui al D. Lgs 42/2004, possono essere poste anche essenze arboree non appartenenti alla flora locale (si consiglia di non superare il 20%).

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive elencate nella tabella contenuta nell'appendice 2, allegata in calce al presente Regolamento.

Fuori dal territorio urbanizzato, così come definito dal PATI, l'impianto di specie non autoctone è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi e/o giardini in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche.

Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente e/o da Enti esterni su presentazione di dettagliata relazione.

ART. 8 DISTANZE MINIME DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al Regolamento di Attuazione, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nei nuovi impianti di alberi, arbusti e siepi, si consiglia di osservare, da confini di proprietà, le distanze minime stabilite dal presente regolamento (determinate in ragione del minimo spazio vitale per i soggetti arborei e arbustivi) indicate nella specifica colonna nella tabella contenuta nell'appendice 2, allegata in calce al presente Regolamento.

Per le piante non presenti nel citato elenco si consigliano le seguenti distanze minime di impianto:

TIPO	DISTANZA MINIMA	ALTEZZA
------	-----------------	---------



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 9 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

		a pieno sviluppo della pianta
siepi continue e arbusti:	mt. 0,80	mt. 2,5
siepi continue e arbusti	mt. 1,5	mt. 4
alberi (mono o polifusto)	mt. 4	mt. 10
alberi (mono o polifusto)	mt. 8	superiore a mt. 10

Al di fuori della schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma che dovrà essere potata in modo da permettere il passaggio dell'operatore per effettuare trattamenti e potature senza sconfinare.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e da cigli stradali.

ART. 9 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti a causa della presenza di parassiti, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica ed integrata, o comunque a ridotto impatto ambientale.

ART. 10 PUBBLICITA' SU AREE VERDI PUBBLICHE

E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare la pubblicità su aree verdi pubbliche tramite l'esposizione di cartelli pubblicitari.

L'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili, è vietata.

CAPITOLO III - NORME NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

ART. 11 INTERVENTI EDILIZI

Ad ogni progetto edilizio per nuove costruzioni in lottizzazioni o in aree urbane si dovrà allegare:

1. il rilievo fotografico del verde esistente e inquadramento paesaggistico;



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 10 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

2. la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
3. La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;
 - la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei singoli alberi o gruppi di arbusti;
4. La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
5. Nel caso di abbattimenti, di piante oggetto di tutela così come definite all'art. 4 del presente regolamento, sarà necessario allegare al progetto edilizio l'autorizzazione all'abbattimento prevista dall'art.3 delle presenti norme.
6. Relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali oggetto di tutela (così come individuati all'art. 4 del presente regolamento).

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

ART. 12 PIANI PARTICOLAREGGIATI

Tutti piani particolareggiati di nuove aree di espansione residenziale e produttiva dovranno prevedere il progetto di sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico o di uso pubblico.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dovrà prevedere obbligatoriamente la messa in opera di un adeguato impianto di irrigazione.

Tale progetto di sistemazione dovrà contenere:

- il rilievo fotografico del verde esistente e l'inquadramento paesaggistico;
- la relazione descrittiva dello stato fatto e dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata di tutti i materiali prescelti (vivi e non) degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ambientale;
- la planimetria dello stato di fatto rappresentante:
 - andamento altimetrico dell'area;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco e della chioma e lo stato fitosanitario;
- La planimetria dello stato di progetto rappresentante:
 - andamento altimetrico dell'area;
 - I percorsi pedonali e ciclabili e i relativi materiali;
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 11 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei singoli alberi o gruppi di arbusti;
 - gli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, utenze sotterranee).
- La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
 - Relazione del progettista che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risulta necessario un eventuale abbattimento di piante oggetto di tutela così come definite all'art. 4 del presente regolamento.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale avranno facoltà di eseguire sopralluoghi e richiedere integrazioni.

Nel caso di abbattimenti, di piante oggetto di tutela così come definite all'art. 4 del presente regolamento, in cui le ragioni appaiano dubbie ed insufficienti i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale potranno richiedere idonea documentazione integrativa o una perizia dimostrativa redatta da un tecnico qualificato.

ART. 13 NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

I progetti di sistemazione del verde dovranno proporre interventi:

- Rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
- Diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
- Diretti alla riduzione dello spreco delle acque (facendo uso di cisterne di raccolta dell'acqua piovana);
- Diretti all'uso di essenze autoctone.

ART. 14 NORME SUGLI SPAZI VERDI E LE UTENZE

Tutti i progetti riguardanti le utenze sotterranee (fogna, telefono, gas, acqua, ecc.) e aeree, dovranno essere studiati in maniera di rispettare quando possibile, le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Tutti i progetti di sistemazione del verde che prevedono nuove piantumazioni nelle vicinanze di utenze sotterranee o aeree dovranno essere studiati in maniera da rispettare le utenze sotterranee esistenti.

Per le utenze sotterranee si consiglia di tenere le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA

1° grandezza (altezza >18m) > m. 4

2° grandezza (altezza 12-18m) > m. 3

3° grandezza (altezza < 12m) > m. 2



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 12 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Per quanto riguarda le distanze minime dalle utenze aeree (telecomunicazione ed elettriche) si rimanda alle specifiche disposizioni di legge.

ART. 15 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di incidenza della pianta (vedi appendice 2) è vietata ogni rilevante variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante idonea struttura in tavole di legno, disposte verso il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

L'Amministrazione comunale potrà impartire ai responsabili dei cantieri particolari prescrizioni tecniche di protezione o richiedere la presentazione di uno specifico piano di protezione e mitigazione dei danni diretti e indiretti (in grado di indurre fisiopatie o alterare negativamente le condizioni agro-pedologiche) alle preesistenze arboree ed arbustive.

ART. 16 MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento (salvo autorizzazioni di enti sovracomunali qualora necessari), ma nel rispetto delle presenti norme.

La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico nei piani particolareggiati non potranno essere prese in carico dall'Amministrazione comunale qualora non risultino realizzate in conformità agli elaborati di progetto e/o che non abbiano i requisiti stabiliti in sede di convenzione.

Per la manutenzione di dette aree l'Amministrazione può richiedere ai Lottizzanti in sede di convenzione o collaudo la costituzione di consorzi o altre forme associative e collaborative.

Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rileva la



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 13 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

ART. 17 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione attiva dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera volontaria degli stessi, l'attività di manutenzione, conservazione, tutela e valorizzazione del verde pubblico o di uso pubblico, in funzione a mantenere un buon decoro urbano e alla fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

Mediante apposito atto si provvederà a fissare con gli interessati le modalità e i criteri per quanto sopra.

La collaborazione potrà avvenire sia su richiesta degli interessati che attraverso un bando pubblico.

Ai sensi dell'art. 119 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 l'Amministrazione comunale può affidare a soggetti privati, mediante la procedura di sponsorizzazione l'allestimento e la manutenzione del verde pubblico.

CAPITOLO IV - NORME SPECIFICHE

ART. 18 ALBERI MONUMENTALI

E' fatto obbligo ai proprietari degli esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità riportati negli Strumenti Urbanistici o comunque tutelati con decreto regionale ai sensi della legge regionale n. 20/2002 e successive modifiche ed integrazioni di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

I progetti di opere di qualunque genere da eseguirsi sui esemplari arborei con caratteristiche di monumentalità devono essere sottoposti agli Enti preposti al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

ART. 19 PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Eventuali parchi e giardini che rivestirebbero caratteristiche di significato storico, architettonico e



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 14 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.

Eventuali modifiche dell'attuale stato dei luoghi (quali l'eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo) sono consentite su parere degli Enti preposti esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

ART. 20 SIEPI, SIEPI ALBERATE

Le siepi e le siepi alberate devono essere salvaguardati, e deve essere evitato il loro danneggiamento; è fatto d'obbligo la manutenzione delle siepi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Al fine di non restringere ostacolare la viabilità pubblica o di uso pubblico e l'uso di parcheggi pubblici, marciapiedi, piste ciclopedonali, i frontisti dovranno provvedere costantemente al contenimento delle siepi vive, al taglio dei rami sporgenti dalla proprietà, alla raccolta di qualsiasi materiale vegetale caduto o sulla pubblica viabilità o caduto per lo sgrondo dell'acqua piovana .

I proprietari di siepi o siepi alberate sono tenuti alla loro idonea potatura qualora gli stessi coprano o rendano comunque di difficile la visione di segnali stradali.

Qualora i proprietari non provvedano a quanto sopra indicato e prescritto dal Comune potrà provvedere direttamente con rivalsa delle spese ai sensi di legge.

ART. 21 TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione della vite devono essere salvaguardati e pertanto se ne sconsiglia l'eliminazione e si auspica il ripristino e la conservazione

ART. 22 FOSSI, CANALI, CORSI D'ACQUA

I proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche o vicinali sono vincolati a provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea che fiancheggia fossi e scoli.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario frontista alla strada dovrà provvedere ad un idoneo ripristino/risagomatura del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

È vietato, effettuare il diserbo chimico e l'uso del fuoco lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte .

Qualsiasi tipo di tombamento od impedimento alla naturale sagomatura di fossati e corsi d'acqua dovrà essere sempre autorizzato dagli organi competenti.

Per una maggior tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo estivo ed autunnale.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 15 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 23 LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitarie e mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti ineditati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dal PATI vigente) di provvedere almeno due volte all'anno alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.

In particolare si dovrà provvedere al taglio e la raccolta dell'erba, alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà.

CAPITOLO V - NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 24 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate negli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini, o aree verdi del territorio comunale.

ART. 25 INTERVENTI VIETATI

È tassativamente vietato:

- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- Eliminare, distruggere, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno;
- Abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- Provocare danni in qualsiasi modo a strutture ed infrastrutture (sedili, panchine, giochi, muretti, ecc.) ;
- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 16 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali o i giardini;
- Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo o il tappeto erboso;
- Accedere alle aree con qualsiasi veicolo a motore;
- Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area a verde.

ART. 26 INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblico o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- L'organizzazioni di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- La messa a dimora di piante;
- L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- L'apertura di accessi da proprietà private.

ART. 27 COMPORAMENTI OBBLIGATORI

È fatto obbligo:

- tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali, nonché raccoglierne le deiezioni;
- spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare eventuali principi di incendio;
- rispettare la segnaletica e/o ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;
- sorvegliare i bambini durante l'uso delle attrezzature e dei giochi.

ART. 28 DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale o da terzi autorizzati, si intendono possibili tutte le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 17 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

E' consentita la circolazione e la sosta di veicoli a motore a mezzi di soccorso, mezzi di vigilanza e addetti allo svolgimento di manifestazioni o visite guidate.

CAPITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 29 VIGILANZA

Il Corpo di Polizia Municipale e' preposto al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

Nello svolgimento delle mansioni di controllo il Corpo della Polizia Municipale si può avvalere di un parere legale e/o tecnico o per quanto di competenza richiedere un parere al Corpo Forestale dello Stato o al Consorzio fitosanitario.

ART. 30 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell' art. 7 bis del D. Leg. N. 267/2000 come modificato dall' art. 16 della legge n. 3/2003, pubblicata sulle G.U. 20/1/2003 (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267), in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione come riportato nella tabella n. 1 allegata in calce al presente regolamento.

Ai sensi dell' art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione.

Nei casi di mancato pagamento in forma ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa verrà effettuata dal Responsabile dell' ufficio comunale competente ai sensi dell' art. 11 della legge 689/81.

L' eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato dalla Giunta Comunale.

ART. 31 NORME FINALE

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

ART. 32 EFFICACIA

Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nei vigenti Strumenti Urbanistici Comunali.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal D. leg. 42/2004.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 18 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPENDICE 1 - TABELLA DELLE SANZIONI

TITOLO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE (EURO)	MINIMO E MASSIMO (EURO)
--------	--	-------------------------

Abbattimenti senza autorizzazione	200	100-500
Potature inadeguate	50	50-100
Danneggiamenti a piante	100	50-200

Interventi vietati	100	50-200
Interventi consentibili con autorizzazione	100	50-200
Interventi prescritti dall'amministrazione	100	50-200
Interventi obbligatori	100	50-200

PIANTE CON CARATTERISTICHE DI MONUMENTALITÀ RIPORTATE NELLE TAVOLE DEL PATI O COMUNQUE TUTELATI CON APPOSITO DECRETO REGIONALE		
Abbattimenti senza autorizzazione	500	250-1000
Potature scorrette	150	80-240
Danneggiamenti	200	100-400



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 19 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPENDICE 2 - ELENCO DELLE PIANTE AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA

(consigliate per essere utilizzate nella composizione dei giardini, filari e siepi)

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Acer campestre L.</i>	acero campestre	3	40	6_8	3
<i>Acer monspessolanum L.</i>	acero minore	3	40	5_7	3
<i>Acer opalus Miller</i>	acero opalo, loppo	3	80	6_8	3
<i>Acer platanoides L.</i>	acero riccio, platanaria	2	80	10_12	6
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	acero montano	2	100	12_15	6
<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	ippocastano	1	120	10_12	8
<i>Aesculus hippocastanum L. x carnea "Briottii"</i>	ippocastano a fiore rosso	3	50	8_10	6
<i>Albizzia Julibrissin (Wild.) Durazzini</i>	albizzia, acacia cinese	3	30	6_8	6
<i>Alnus cordata Desf.</i>	ontano napoletano	2	30	6_8	6
<i>Alnus glutinosa Gaertn.</i>	ontano nero	2	30	6_8	6
<i>Berberis vulgaris, ssp. L.</i>	crepino	arbusto	1	0,3_1	0,5 (siepi)
<i>Buxus sempervirens L.</i>	bosso	arbusto	4	0,2_1	0,5 (siepi)
<i>Carpinus betulus L.</i>	carpino bianco	2	40	6_8	1,5 (siepi)
<i>Carpinus betulus L. "pyramidalis"</i>	carpino bianco piramidale	3	10	3_6	3 (siepi)
<i>Cedrus atlantica Manetti</i>	cedro dell'atlante	1	180	12_15	12
<i>Cedrus libani Loudon</i>	cedro del libano	1	220	15_20	15
<i>Celtis australis L.</i>	bagolaro	2	80	12_15	8



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 20 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Cercis siliquastrum L.</i>	albero di giuda	3	20	6_8	3
<i>Chalycanthus floridus</i>	calicanto d'estate	arb usto	10	1_3	1
<i>Chimonanthus praecox</i>	calicanto d'inverno	arb usto	10	1_3	1
<i>Cornus mas L.</i>	corniolo	arb usto	10	2_4	1
<i>Cornus sanguinea L.</i>	sanguinella	arb usto	4	0,8_1	0,5 (siepi)
<i>Corylus avellana L.</i>	nocciolo	3	12	3_5	1(siepi)
<i>Cotinus coccygia Miller (Rhus cotinus L.)</i>	scotano	arb usto	10	3_5	1,5
<i>Cotoneaster ssp.</i>	cotognastro	arb usto	2	0,5_1	0,5
<i>Crataegus azarolus L., monogyna Jacq.</i>	biancospino azzerruolo,	arb. /3	30	1,5_4	1 (siepi)
<i>Crataegus prunifolia</i>	biancospino prunifolia	arb. /3	30	1,5_4	1 (siepi)
<i>Cupressus sempervirens L.</i>	cipresso	1	20	4_6	4
<i>Diospyros kaki L.</i>	kaki	3	30	6_10	3
<i>Eleagnus angustifolia L.</i>	eleagno	arb usto	12	1,5_4	1 (siepi)
<i>Evonymus europaeus L.</i>	fusaggine, berretta da prete	arb usto	12	0,8_3	1 (siepi)
<i>Ficus carica L.</i>	fico	3	30	6_8	3
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	frassino maggiore	1	140	14_18	8
<i>Fraxinus ornus L.</i>	orniello	3	40	6_8	6
<i>Ginkgo biloba L.</i>	ginkgo	1	80	10_12	8
<i>Hedera helix L.</i>	edera	ram p.	-	0,5_1	0,5
<i>Hibiscus syriacus L.</i>	ibisco	arb usto	3	1_2	1 (siepi)
<i>Ilex aquifolium L.</i>	agrifoglio	arb usto	6	0,5_3	1 (siepi)
<i>Juglans nigra L.</i>	noce nero	1	120	12_15	8
<i>Juglans regia L.</i>	noce	2	120	10_12	8



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 21 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Laburnum anagyroides</i> Médik.	maggiociondolo	arb usto	20	2_4	3
<i>Laurus nobilis</i> L.	alloro	arb usto	30	2_6	1 (siepi)
<i>Lavandula</i> ssp.	lavanda	arb usto	1	0,5_1	0,5
<i>Ligustrum</i> L. ssp.	ligustro	arb usto	3	0,5_1	0,5 (siepi)
<i>Lonicera</i> ssp. L.	caprifoglio	ram p.	-	0,8_2	0,5
<i>Malus sylvestris</i> Miller.	melo selvatico	3	25	3_5	3
<i>Morus alba</i> L.	gelso bianco	2	60	6_8	6
<i>Morus nigra</i> L.	gelso nero	2	50	6_8	6
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco	1	120	14_18	10
<i>Populus nigra</i> L.	pioppo nero	1	120	14_18	10
<i>Populus nigra</i> , var. "italica" Moench.	pioppo cipressino	1	25	5_8	5
<i>Populus alba</i> , var. "thevestina" Bean	pioppo bianco piramidale	2	30	6_8	6
<i>Populus tremula</i> L.	pioppo tremolo	2	120	10_12	10
<i>Prunus cerasifera</i> L. atropurpurea "Pissardii"	cagnetto rosso	3	30	6_8	3
<i>Prunus armeniaca</i> L.	albicocco	3	30	6_8	3
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio selvatico	2	80	10_12	6
<i>Prunus cerasus</i> L.	amarena, visciolo	arb usto	20	5_7	3
<i>Prunus amygdalus</i> Stok.	mandorlo	3	20	6_8	3
<i>Prunus domestica</i> L.	susino	3	20	5_7	3
<i>Prunus lusitanica</i> L.	alloro del portogallo	arb. /3	8	2_4	1 (siepi)
<i>Prunus myrobalana</i> Lois	mirabolano	3	30	5_7	1,5 (siepi)
<i>Prunus padus</i> L.	ciliegio a grappoli	3	30	5_7	3
<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo, nerospino	arb usto	8	1_3	1 (siepi)



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 22 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Pyracantha coccinea</i>	piracantha	arb usto	4	1_2	1 (siepi)
<i>Pyrus cydonia</i> Miller	cotogno	3	20	4_6	3
<i>Pyrus pyrastrer</i> Borkh.	pero selvatico	3	20	4_6	3
<i>Quercus Cerris</i>	cerro	1	180	12_14	8
<i>Quercus ilex</i> L.	leccio	3	60	8_12	1,5 (siepi)
<i>Quercus petraea</i> Leibl. (<i>sessiliflora</i> Salisb.)	rovere	1	180	12_14	8
<i>Quercus robur</i> L. (<i>pedunculata</i> Ehrh)	farnia	1	180	12_14	8
<i>Quercus pubescens</i> L.	roverella	2	60	8_12	6
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	rosmarino	arb usto	2	1	0,5 (siepi)
<i>Salix alba</i> ssp. "vitellina" Arcang.	salice giallo	2	60	6_10	6
<i>Salix babylonica</i> L.	salice piangente	2	80	10_14	8
<i>Salix caprea</i> L.	salicone	arb usto	12	2_4	2
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso	arb usto	12	2_4	2
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco nero	3	20	3_4	3
<i>Sorbus domestica</i> L.	sorbo domestico	3	30	5_7	3
<i>Spartium junceum</i> L.	ginestra odorosa	arb usto	3	2	1
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso	2	50	8_10	1,5 (siepi)
<i>Tilia cordata</i> Miller	tiglio selvatico, riccio	2	120	12_15	8
<i>Tilia plathyphyllos</i> Scop.	tiglio nostrale	1	180	15_18	10
<i>Ulmus campestris</i> L. (<i>Ulmus minor</i> Mill.)	olmo campestre	2	80	10_12	8
<i>Ulmus montana</i> With. (<i>Ulmus scabra</i> Mill.)	olmo riccio, montano	2	60	8_10	6
<i>Viburnum lantana</i> L.	lantana	arb usto	1	1	0,5 (siepi)
<i>Viburnum opulus</i> L.	palla di neve	arb usto	2	1_2	1



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 23 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Viburnum tinus L.</i>	lentaggine	arbusto	3	0,8_1	1 (siepi)

area di incidenza ottimale

area di terreno libero necessaria per il corretto sviluppo di quella pianta

sesto di impianto ottimale

distanza libera tra i fusti di piante della stessa specie (ad es. in filare)

APPENDICE 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE CIVILE APPROVATO CON R.D. 16 MARZO 1942 N. 267

Omissis...

Art. 892. Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 24 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità dell muro.

Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente

Art. 894. Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti

Art. 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

Art. 898. Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti

Art. 899. Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 25 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Omissis...

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Omissis...



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 26 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON D.LEG. DEL 30.4.1992 N. 285

Omissis...

Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

Omissis...

Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

Omissis.....

Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 27 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Omissis...

Art. 29. Piantagioni e siepi.

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Pagina 28 di 28

REV. 01

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON D.P.R. DEL 16-12-1992 N. 495

Omissis...

Art. 26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Omissis...

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade *siepi vive*, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.